

STUDIO SIGNORIELLO

Dottori Commercialisti & Avvocati

Giuseppe Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Ersilia Manzo

Dottore Commercialista

Revisore legale

Matteo Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Gloria Mango

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Migliozi

Dottore Commercialista

Revisore legale

Francesco Campobasso

Dottore Commercialista

Revisore legale

Pietro Signoriello

Dottore Commercialista

Revisore legale

Remo Signoriello

Avvocato

Chiara Fabbri

Avvocato

Filomena A. Costanzo

Avvocato

Andrea Scognamiglio

Avvocato

Eugenia Pizzicato

Accountant

Cristina Vinciotti

Accountant

Marco Fabbri

Consultant

Michela Luciano

Consultant

Luigi Fedele

Consultant

Of Counsel**Ezio Tartaglia**

Finanza Straordinaria

Napoli, 17 li novembre 2025

CIRCOLARE N.10/2025

Con l'articolo 13 del Decreto-legge n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull'obbligo di comunicare al **Registro delle Imprese il domicilio digitale (PEC)** da parte degli amministratori di società (modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).

Il nuovo decreto **restringe il campo dei soggetti obbligati**. L'obbligo riguarda ora solo chi ricopre ruoli apicali nelle società, ovvero:

- **l'amministratore unico**, oppure
- **l'amministratore delegato**, o, in sua assenza,
- **il Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Non è quindi più necessario che tutti i componenti del CdA comunichino il proprio domicilio digitale.

Il decreto precisa, inoltre, che il domicilio digitale dell'amministratore non può coincidere con quello dell'impresa.

Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese **prima del 1° gennaio 2025** dovranno comunicare il domicilio digitale dei soggetti obbligati **entro il 31 dicembre 2025**.

Per le nuove nomine, la comunicazione dovrà invece avvenire **al momento del conferimento o del rinnovo dell'incarico**.

Concordato Preventivo Biennale- benefici derivanti dall'adesione- Crediti IVA- Esonero dall'applicazione del visto di conformità entro il limite di 70.000 euro annui

In risposta a una FAQ del 15.10.2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) possono beneficiare dell'esonero dall'apposizione del visto di conformità per l'utilizzo in compensazione di crediti IVA, per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui, con un anno di anticipo rispetto ai soggetti che applicano il regime premiale ISA "ordinario".

L'applicazione dei benefici di cui all'art. 9-bis co. 11 del DL 50/2017 (regime premiale ISA) è stata estesa, per effetto di quanto previsto dall'art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024, ai contribuenti che aderiscono al concordato preventivo biennale; i benefici in commento si applicano a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale del contribuente che ha accettato la proposta del fisco (FAQ 25.10.2024), a differenza di quanto avviene senza adesione al CPB e con applicazione ordinaria degli ISA.

Via Santa Lucia, 50 – 80132
NAPOLI

Tel. +39 081 7644052

Fax. +39 081 2452395

segreteria@studiosignoriello.it

Via Arenula, 29 – 00186

ROMA

Tel. +39 06 85300781

Fax. +39 06 92956546

segreteriaarm@studiosignoriello.it

Tra i benefici accordati dal regime premiale ISA figura anche l'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per la compensazione o il rimborso di crediti IVA per un importo non superiore a 70.000,00 euro annui.

In caso di adesione al CPB il beneficio si applica sempre con riferimento al maggior importo di 70.000,00 euro ed è anticipato di un anno rispetto a quanto previsto per il regime premiale ISA ordinario, sia per quanto riguarda il credito IVA da dichiarazione annuale (FAQ 24.2.2025), sia per quelli infrannuali (FAQ 15.10.2025).

Di conseguenza, i contribuenti che hanno aderito nel 2024 al concordato preventivo per gli anni 2024-2025 possono beneficiare dell'esonero dal visto di conformità per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA, nel limite di 70.000,00 euro annui, relativamente:

- al credito annuale maturato nell'anno 2024 (risultante dalla dichiarazione IVA 2025) e nell'anno 2025 (risultante dalla dichiarazione IVA 2026);
- ai crediti trimestrali maturati nei primi tre trimestri del 2025 e nei primi tre trimestri del 2026, risultanti dai relativi modelli TR.

Registratori telematici-strumenti di pagamento elettronico- obbligo di collegamento dal 2026

Dal prossimo 1° gennaio 2026 scatterà un nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.

In dettaglio entrerà in vigore l'obbligo di collegare Pos e scontrini telematici.

Con il provv. 31.10.2025 n. 424470, l'Agenzia delle Entrate, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1 co. 74 e 77 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), ha definito le modalità mediante le quali gli esercenti tenuti alla trasmissione telematica dei corrispettivi potranno adempiere l'obbligo di collegamento tra i registratori telematici e gli strumenti di pagamento elettronico.

Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all'agenzia delle Entrate l'importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall'esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

Sarà prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per ciascuna violazione di:

- mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati
- mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

Premi agli atleti dilettanti- applicazione ritenuta a titolo d'imposta

Con la risposta a interpello 17.10.2025 n. 265, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione dell'esonero dalla ritenuta a titolo d'imposta sui premi erogati agli atleti dilettanti.

L'art. 36 co. 6-*quater* del DLgs. 36/2021 prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 20% quando i premi sono riconosciuti:

- a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici nell'area del dilettantismo, per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali;
- da parte del CONI, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive dilettantistiche

L'ambito applicativo della ritenuta era stato limitato ad opera dell'art. 14 co. 2-*quater* del DL 215/2023 (c.d. decreto "Milleproroghe"), che aveva introdotto uno specifico esonero per le somme corrisposte dal 29.2.2024 al 31.12.2024 di ammontare complessivo non superiore a 300,00 euro (se tale importo veniva superato, le somme andavano assoggettate interamente alla ritenuta).

Sulla base del quadro normativo sopra riepilogato, nella risposta a interpello 265/2025 è stato precisato quanto segue.

Per il periodo d'imposta 2025, non essendo in vigore alcuna norma di esonero, il sostituto d'imposta è tenuto:

- all'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta, indipendentemente dall'ammontare corrisposto;
- al versamento della stessa nei termini ordinari, anche qualora il versamento dovesse scadere nel 2026 (rileva infatti la corresponsione nel 2025).

Per il periodo d'imposta 2026, diventa operativo a regime l'esonero da ritenuta, a partire dalle somme corrisposte a far data dal 29.2.2024, per cui:

- la ritenuta dovrà essere operata sui premi degli atleti dilettanti solo se gli stessi, erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona, saranno complessivamente superiori a 300,00 euro;
- potrà essere presentata un'istanza di rimborso per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro.

Credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture alberghiere

L'art. 1, commi 1-17, del DL 6 novembre 2021 n. 152 prevede, previa presentazione di apposita istanza, il riconoscimento di un contributo a fondo perduto e di un credito d'imposta definito "*ristrutturazione alberghi*" alle imprese turistico-alberghiere per le spese sostenute per la riqualificazione e la digitalizzazione delle strutture.

L'art. 9 co. 1 dell'avviso pubblico del Ministero del Turismo del 23.12.2021 prevedeva che il credito d'imposta dovesse essere utilizzato "*a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, entro e non oltre il 31 dicembre 2025*"; pertanto, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31.12.2025, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione veniva meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso.

Con il DM 11.9.2025 è stato eliminato dal citato art. 9 co. 1 dell'avviso il riferimento a "*entro e non oltre il 31 dicembre 2025*", per cui tale vincolo temporale viene meno.

Rimborsi spese di artisti e professionisti- Esclusione dal reddito

Con la risposta a interpello 23.10.2025 n. 270, l'Agenzia delle Entrate ha precisato le condizioni in presenza delle quali le spese sostenute dagli esercenti arti e professioni per lo svolgimento dei propri incarichi possono considerarsi analiticamente addebitate al committente, con la conseguente esclusione dal reddito di lavoro autonomo dei relativi rimborsi

Dal 2025, non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Si tratta, ad esempio, dei rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio e per altre spese sostenute dal professionista per svolgere la propria attività. In tale categoria rientrano, in pratica, tutti i rimborsi con caratteristiche diverse da quelli afferenti alle spese anticipate in nome e per conto del cliente.

Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, fatti salvi i casi di insolvenza del committente disciplinati dall'art. 54-ter co. 2-5 del TUIR.

Sempre dal 2025, in deroga alla suddetta regola generale, le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente (NCC) concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale o mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari, *Satispay* o altra *app* per *smartphone* collegata a un IBAN.

Erogazione di contributi per le “Staff House”

Il ministero del Turismo (MIT) ha pubblicato il provvedimento che definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai fondi da parte delle imprese del settore turistico e ricettivo e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, al fine di coprire i costi di locazione degli alloggi, le cosiddette “staff house”, da destinare ai propri dipendenti.

In relazione ai contributi concedibili, il DM 18.9.2025 distingue tra:

- “contributi in conto capitale”, ossia quelli volti a sostenere gli investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, delle *staff house*;
- “contributi di parte corrente”, vale a dire quelli volti a sostenere i costi per la locazione o messa a disposizione degli alloggi

Possono presentare domanda i soggetti che dimostrino di sostenere spese per l'alloggio ai lavoratori impiegati presso le proprie unità locali costituite da strutture turistico-ricettive e esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, sono ammesse le **imprese di qualsiasi dimensione** che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivo nell'ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO

riportati nella tabella allegata, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria.

La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica del Soggetto gestore Invitalia (di prossima attivazione) con apertura dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025 e chiusura alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025. Il contributo viene concesso a sportello, in base all'ordine di arrivo delle domande.

Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica

L'art. 1 co. 59 - 63 della L. 30.12.2024 n. 207 (legge di bilancio 2025) ha introdotto un regime transitorio opzionale in base al quale il pagamento dell'IVA dovuta sulle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione di merci e servizi di logistica può essere effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore.

Per effetto delle modifiche apportate dall'art. 9 del DL 17.6.2025 n. 84 conv. L. 30.7.2025 n. 108, l'opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra l'appaltatore e i subappaltatori.

A seguito dell'esercizio dell'opzione in esame, che avviene mediante l'invio all'Agenzia delle Entrate dell'apposito modello approvato con il provv. 28.7.2025 n. 309107, il prestatore/subappaltatore rimane comunque solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.

Principali adempimenti

SCADENZA	ADEMPIMENTO	
14.11.2025	Presentazione domande "sport bonus"	I soggetti titolari di reddito d'impresa che intendono beneficiare del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro da effettuare nel 2025, per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, devono presentare la relativa domanda, entro le ore 12.00: • al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; • mediante l'apposita piattaforma disponibile sul sito https://avvisibandi.sport.governo.it.
15.11.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: • i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; • in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di ottobre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di ottobre 2025.
17.11.2025	Rata rivalutazione all'1.1.2023 delle partecipazioni o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all'1.1.2023, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.
17.11.2025	Rata affrancamento plusvalenze delle cripto-attività	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore di acquisto delle cripto-attività possedute all'1.1.2023, ai fini dell'affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 14%, devono versare la terza e ultima rata annuale dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dal 16.11.2023.

17.11.2025	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti sia titolari che non titolari di partita IVA devono versare, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, con applicazione dei previsti interessi: • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025, il 30.7.2025 o il 31.7.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025 o l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato).
17.11.2025	Versamento ritenute e addizionali	I sostituti d'imposta devono versare: • le ritenute alla fonte operate nel mese di ottobre 2025; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.
17.11.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate: • i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di ottobre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; • in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.
17.11.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025): • la nona rata, se la prima rata è stata versata entro il 17.3.2025; • la sesta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2025; • la quinta rata, se la prima rata è stata versata entro il 21.7.2025 o il 30.7.2025; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2025.

17.11.2025	Versamento IVA mensile	I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono: - liquidare l'IVA relativa al mese di ottobre 2025; - versare l'IVA a debito.
17.11.2025	Versamento IVA terzo trimestre 2025	I contribuenti titolari di partita IVA in regime opzionale trimestrale devono: - liquidare l'IVA relativa al trimestre luglio-settembre 2025; - versare l'IVA a debito, con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi.
17.11.2025	Contributi INPS artigiani e commercianti	I soggetti iscritti alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento della terza rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi"), relativa al trimestre luglio-settembre 2025.
17.11.2025	Rata premi INAIL	I datori di lavoro e i committenti devono versare la quarta e ultima rata dei premi INAIL: - dovuti a saldo per il 2024 e in acconto per il 2025; - con applicazione dei previsti interessi.
18.11.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 20.8.2025 (per effetto della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali.
18.11.2025	Comunicazione integrativa per credito d'imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l'accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, possono iniziare a presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione integrativa: - attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti; - esclusivamente in via telematica,

		utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il software "ZESUNICAINTEGRATIVA2025" disponibile sul relativo sito internet; • direttamente o tramite un soggetto incaricato.
25.11.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT: • relativi al mese di ottobre 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica.
30.11.2025	Trattenuta acconti da 730/2025	In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2025, i sostituti d'imposta devono trattenere, dagli emolumenti corrisposti a novembre, il secondo o unico acconto, dovuto per il 2025, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni.
30.11.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di ottobre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati: • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.
01.12.2025	Rivalutazione partecipazioni quotate e non quotate	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono all'1.1.2025 partecipazioni non quotate oppure partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato, se si tratta di partecipazioni non quotate; • oppure, se si tratta di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, assumendo il loro valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2024;

		• versando il totale dell'imposta sostitutiva dovuta, pari al 18% sia per le partecipazioni quotate che per quelle non quotate, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
01.12.2025	Rivalutazione terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che possiedono terreni agricoli o edificabili all'1.1.2025, al di fuori dell'ambito d'impresa, possono rideterminare il loro costo o valore fiscale di acquisto: • facendo redigere e asseverare un'apposita perizia di stima da parte di un professionista abilitato; • versando il totale dell'imposta sostitutiva del 18% dovuta, oppure la prima di tre rate annuali di pari importo.
01.12.2025	Rata rivalutazione all'1.1.2024 delle partecipazioni o dei terreni	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che hanno rideterminato il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni (quotate o non quotate) o dei terreni, posseduti all'1.1.2024, con versamento rateale dell'imposta sostitutiva del 16%, devono versare la seconda delle tre rate annuali dell'imposta dovuta, unitamente agli interessi del 3% annuo a decorrere dall'1.12.2024.
01.12.2025	Affrancamento delle plusvalenze delle crypto-attività	Le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, che intendono rideterminare il costo o valore di acquisto delle crypto-attività possedute all'1.1.2025, ai fini dell'affrancamento dei relativi redditi diversi (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR), mediante l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 18%, devono provvedere al versamento: • del totale dell'imposta sostitutiva dovuta; • oppure della prima di tre rate annuali di pari importo (sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo).
01.12.2025	Assegnazione beni ai soci o trasformazione in società semplice	Le snc, sas, srl, spa e sapa, che, entro il 30.9.2025, hanno ceduto o assegnato ai soci beni immobili (non strumentali per destinazione) e/o beni mobili registrati (non strumentali all'attività propria dell'impresa), oppure si sono trasformate in società semplice, devono effettuare il versamento del rimanente 40% delle imposte sostitutive dovute.

01.12.2025	Estromissione immobili strumentali imprenditori individuali	Gli imprenditori individuali devono effettuare il versamento della prima rata, pari al 60%, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP, nella misura dell'8%, dovuta per l'estromissione agevolata dall'ambito imprenditoriale: • dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31.10.2024 e dell'1.1.2025; • effettuata dall'1.1.2025 ed entro il 31.5.2025; • con effetto dall'1.1.2025.
01.12.2025	Versamento rata per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in caso di importi complessivi dovuti superiori a 3 milioni di euro e di opzione per il pagamento rateale, devono effettuare il versamento dell'ultima rata delle imposte sostitutive dovute per: • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
01.12.2025	Versamento acconti imposte da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025, relativo: • all'IRPEF; • alla cedolare secca sulle locazioni; • all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" ex art. 27 del DL 98/2011; • all'imposta sostitutiva del 15% o 5% per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • all'imposta sostitutiva del 15% dovuta sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni; • all'IVIE (se si possiedono immobili all'estero); • all'IVAFE (se si detengono attività finanziarie all'estero); • all'imposta sostitutiva sul valore delle crypto-attività; Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRPEF è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.

01.12.2025	Versamento acconti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	Le persone fisiche iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2025, calcolati sul reddito d'impresa dichiarato per l'anno 2024, eccedente il minimale di reddito stabilito per l'anno 2025, nei limiti del previsto massimale. Le persone fisiche iscritte alla Gestione separata INPS <i>ex</i> L. 335/95, in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento del secondo acconto dei contributi dovuti per l'anno 2025, pari al 40%, calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno 2024, nei limiti del previsto massimale.
01.12.2025	Versamento acconti imposte da modello REDDITI SP 2025	Le società di persone e i soggetti equiparati devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025: • dell'IVIE, per le società semplici che possiedono immobili all'estero; • dell'IVAFE, per le società semplici che detengono attività finanziarie all'estero; • dell'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.
01.12.2025	Versamento acconti imposte da modelli REDDITI SC ed ENC 2025	I soggetti IRES, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto, dovuto per l'anno 2025, relativo: • all'IRES; • alla maggiorazione IRES prevista per le società "di comodo"; • all'addizionale IRES prevista nei confronti degli enti creditizi e finanziari; • all'addizionale IRES sul reddito riguardante il materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "<i>pornotax</i>"); • all'IVIE, per gli enti non commerciali che possiedono immobili all'estero; • all'IVAFE, per gli enti non commerciali che detengono attività finanziarie all'estero; • all'imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività. Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRES è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.

01.12.2025	Versamento acconti IRAP	Le società di persone e i soggetti equiparati e i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare devono effettuare il versamento del secondo o unico acconto IRAP, dovuto per l'anno 2025. Se il 2025 è il primo anno di adesione al concordato preventivo biennale e l'acconto IRAP è determinato con il metodo "storico", è prevista l'applicazione di una specifica maggiorazione.
01.12.2025	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025	I soggetti che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025, relative ai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era l'1.9.2025 (in quanto il 30.8.2025 cadeva di sabato), possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,39%, oltre agli interessi legali. Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento: • va effettuato entro il 31.10.2026; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,13%, oltre agli interessi legali.
01.12.2025	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate: • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre luglio-settembre 2025; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato.
01.12.2025	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre luglio-settembre 2025. L'ammontare dell'imposta dovuta, anche a seguito dell'integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall'Agenzia delle Entrate nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".
01.12.2025	Registrazione contratti di locazione	Le parti contraenti devono provvedere: • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di novembre 2025 e al pagamento della relativa imposta di

		registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di novembre 2025.
02.12.2025	Comunicazione integrativa per credito d'imposta investimenti nella ZES unica Mezzogiorno	Le imprese che intendono fruire del credito d'imposta per investimenti realizzati dall'1.1.2025 al 15.11.2025 nella ZES Unica per il Mezzogiorno (ai sensi dell'art. 16 del DL 124/2023, come prorogato dall'art. 1 co. 485 - 491 della L. 207/2024) e che hanno effettuato la precedente comunicazione per l'accesso al beneficio dal 31.3.2025 al 30.5.2025, devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall'agevolazione: • attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti; • esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello approvato dall'Agenzia e il <i>software</i> "ZESUNICAINTEGRATIVA2025" disponibile sul relativo sito internet; • direttamente o tramite un soggetto incaricato.

Per ulteriori chiarimenti e approfondimenti lo Studio è a Vs. completa disposizione

Dott. Giuseppe Signoriello

